

Pubblicato il 14/07/2022

N. 04790/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03951/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2018, proposto da Elena Scuotto, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Illiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariateresa Buono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- a) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 447 del 15/5/2018, notificata il 2/7/2018 a firma del Sindaco di Casamicciola Terme;
- b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, al verbale tecnico di sopralluogo redatto dai tecnici della Protezione civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 giugno 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

E' impugnata l'ordinanza n. 449 del 15.5.2018 emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e notificata il 2.7.2018 con cui il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, all'esito del sisma del 21.8.2017 che interessava il predetto territorio comunale, richiamato l'esito del sopralluogo effettuato dalla Protezione Civile in data 28.8.2017, recante la seguente classificazione: "E – edificio inagibile con danni gravi", ordinava lo sgombero immediato nonché l'interdizione dell'immobile della ricorrente all'uso, fino alla conclusione dei lavori di riparazione e conseguente presentazione al protocollo generale del Comune della relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato, attestante l'agibilità del cespite.

Con ricorso notificato il 28.9.2018 e depositato il 16.10.2018 la Sig.ra Scuotto Elena contesta l'illegittimità del provvedimento e deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000: il provvedimento risulta adottato a diversi mesi di distanza dal sisma del 21.8.2017 di talché, essendo venuta meno la situazione di urgenza, l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli ordinari strumenti per fronteggiare la condizione di pericolo, senza comprimere le posizioni giuridiche soggettive del privato al quale, peraltro, è stata anche interdetta la partecipazione procedimentale;

- 2) eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria: l'ordinanza contingibile ed urgenza si fonda su una relazione Aedes redatta il 28.8.2017 dai tecnici della Protezione Civile (recante la classificazione "E – edificio inagibile con danni gravi"), la quale, tuttavia, riguarderebbe un altro civico e, inoltre, risulterebbe superata da una successiva scheda redatta dai medesimi tecnici unitamente ai Vigili del Fuoco il 7.9.2017 in cui, derubricando la prima valutazione, è stato espresso un giudizio di inagibilità di tipo "B" (edificio temporaneamente inagibile con danni lievi);
- 3) violazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità: il provvedimento in questione, incidendo sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, fuori dalle condizioni di urgenza come sopra riferito, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento;
- 4) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990: l'atto risulterebbe privo di motivazione, in quanto tutte le circostanze, poste a base dello stesso traggono origine da un accertamento (scheda Aedes n. 421 del 28.8.2017) del tutto inconferente rispetto all'immobile della ricorrente che, come si è visto, risulterebbe ispezionato solo in virtù della scheda Aedes del 7.9.2017.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Resiste in giudizio il Comune che replica alle censure, precisa che entrambe le schede Aedes del 28.8.2017 e del 7.9.2017 riguardano il medesimo edificio, conseguono a richieste di intervento effettuate dai condomini e non si porrebbero in contrasto tra loro in quanto il primo accertamento che ha attribuito l'esito "E" riguarda l'intera struttura condominiale, invece il secondo recante classifica "B" riguarda solo una porzione dell'edificio e, segnatamente, altra unità immobiliare. Aggiunge che entrambi gli esiti "E" e "B" certificano una inagibilità assoluta dell'edificio e

giustificano, pertanto, l'adozione dell'ordinanza di sgombero, in quanto l'unica differenza riguarda la quantità e qualità dei lavori da realizzare.

L'amministrazione ha chiesto inoltre la riunione dei ricorsi ad altri due pendenti dinanzi a questa Sezione, iscritti al R.G. n. 2977/2018 e n. 3956/2018, attesa la sussistenza di motivi di connessione oggettiva (impugnazione della medesima ordinanza).

All'udienza del 21.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, non vi è ragione di disporre la riunione del procedimento in esame con quelli recanti numeri di R.G. 2977/2018 e 3956/2018, posto che le rappresentate ragioni di connessione oggettiva risultano adeguatamente salvaguardate con la trattazione dei predetti giudizi alla medesima udienza pubblica.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Si rivelano prive di fondamento le censure dedotte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, in quanto, da un lato, il presupposto del provvedimento impugnato è stato sufficientemente allegato e documentato dalla amministrazione comunale resistente, dall'altro, l'ordinanza in questione non può considerarsi priva di una limitazione temporale, essendo l'efficacia del provvedimento impugnato ancorata alla eliminazione dello stato di pericolo (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 549/2019, secondo cui *"L'ordinanza contingibile e urgente, con la quale il Sindaco può fronteggiare le situazioni di emergenza, non può essere impiegata per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi; tuttavia, deve rilevarsi come i provvedimenti contingibili non possano considerarsi automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia, pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate ad una concreta ed accertata situazione di pericolo"*).

Sotto distinto profilo, la circostanza che l'ordinanza sia stata adottata dopo alcuni mesi dall'evento tellurico non costituisce un profilo di illegittimità e non esime dall'adozione del provvedimento *extra ordinem* ove perduri la condizione di pericolo

concreto, attuale, irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità. Ed invero, *"Il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave imminente per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo, posto che il ritardo nell'agire potrebbe addirittura aggravare la situazione"* (T.A.R. Sardegna, n. 286/2017; T.A.R. Lazio, Roma, n. 4191/2016).

Non è predicabile il dedotto vizio motivazionale né la prospettata illegittimità dell'atto per carenza dei presupposti.

Al riguardo, l'atto reca puntuale indicazione degli esiti degli accertamenti svolti dagli organi tecnici che hanno certificato la condizione di inagibilità dal punto di vista strutturale dell'immobile, oltre alla necessità di interventi di sicurezza al fine di renderlo di nuovo agibile e di provvedere, nelle more, allo sgombero per evitare danni alle persone ivi presenti.

Quanto alle schede Aedes, benché sussista contraddittorietà tra le relazioni dei tecnici della Protezione Civile di cui alle schede Aedes del 28.8.2017 e del 7.9.2017, l'amministrazione ha confutato l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui il primo sopralluogo non avrebbe riguardato l'immobile di proprietà della ricorrente. Al riguardo, è stato chiarito, anche con l'ausilio di pertinente documentazione, che entrambe le relazioni riguardano il medesimo fabbricato (come riportato nella sezione "Identificativo Edificio"), sebbene siano scaturite da istanze di diversi richiedenti e riguardino, nel primo caso, l'intero edificio, nel secondo caso una singola unità immobiliare.

In ogni caso, la diversa classificazione riportata ("E – edificio inagibile con danni gravi"; "B – edificio temporaneamente inagibile con danni lievi") non incide sulla legittimità del provvedimento giacché per le entrambe le ipotesi le condizioni di inagibilità e di pericolo giustificano l'adozione del provvedimento di necessità. A conferma di tale deduzione, non confutata dalla ricorrente, in data 19.11.2018 è stata

depositata in giudizio altra ordinanza ex art. 54 del Tuel n. 344/2017 emessa all'esito di diversi sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile con esito "B", "E" (oltre che "C - edificio parzialmente inagibile", "D - edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento" e "F - edificio inagibile per rischio esterno") confermando quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento contingibile e urgente, la sussistenza del medesimo presupposto costituito dalla urgente necessità di intervenire a tutela della incolumità pubblica e privata.

Ancora, secondo principi giurisprudenziali consolidati in materia, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, la particolare consistenza degli interessi pubblici implicati e l'urgente necessità di evitare la relativa compromissione costituiscono ragioni di esonero dalla comunicazione dell'avvio dell'iter procedurale in applicazione della deroga sancita dall'articolo 7, comma 1, della L. n. 241/1990, con riferimento alle ipotesi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5996/2014). Nel caso specifico, la scrutinata condizione di inagibilità dell'immobile per effetto del sisma - non efficacemente contestata dalla ricorrente - costituisce elemento sufficiente a giustificare il mancato assolvimento dell'incombente procedimentale, attesa l'urgenza di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata.

In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine al governo delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe,

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione resistente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Ida Raiola**

**IL SEGRETARIO**